



È stato prodotto in giudizio il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione personale davanti alla Commissione territoriale competente, dalla lettura del quale è emerso che il predetto ha dichiarato di essere nato a Djougou, in Benin, Paese in cui aveva vissuto fino al momento del suo espatrio avvenuto nel 2015.

Il ricorrente, in particolare, ha riferito in sede amministrativa di essere analfabeta; di lavorare, benchè ancora minorenne, come facchino; di non aver percepito la propria paga per il lavoro svolto poiché un collega aveva trattenuto per sé anche i suoi compensi; di avere avuto - per detto motivo - un alterco con detto collega ed altre due persone; di aver colpito uno delle tre persone con un bastone e di aver saputo solo successivamente che la persona colpita era deceduta, motivo per il quale, spinto dalla paura delle conseguenze del suo gesto, è espatriato. Davanti al Giudice il ricorrente, dopo aver confermato i propri dati anagrafici, ha così dichiarato *"[...] ho 18 anni sono in Italia dal 2016. Non ho mai frequentato la scuola, nel mio Paese lavoravo come magazziniere. Sono andato via nel 2015. Lavoravo nel supermercato insieme ad altre persone. Un giorno ho chiesto di essere pagato e lei mi disse che li aveva già dati ad un mio collega. Io allora li ho chiesti a quel ragazzo il quale si è rifiutato di darmeli. Io glieli ho chiesti più volte, all'ennesimo rifiuto io gli ho preso il cellulare e sono andato via. Lui mi ha cercato insieme ad altri ragazzi. Mi ha chiesto il cellulare indietro ed io gli ho detto che lui doveva darmi il denaro; ne è nata una colluttazione. Sono stato picchiato da tre persone, per difendermi ho preso un bastone che era per terra ed ho iniziato ad agitarlo e poi, dopo averli allontanati e dopo aver colpito uno dei tre, sono scappato. [...] Qualche tempo dopo mia madre è venuta a sapere che uno di questi ragazzi era deceduto e che i genitori mi stavano cercando insieme alla polizia. [...] Io non sapevo dove andare [...] Non sono mai andato fuori dal mio Paese [...] sono andato in Niger e poi in Libia per circa un anno [...] mi viene chiesto se mi sono rivolto al capo del villaggio e/o alla polizia, posso dire di no perché avevo paura. Io non so cosa mi sarebbe potuto succedere, so che sarei finito in prigione di sicuro[...] Mia madre mi ha riferito che a casa è arrivato un documento che proviene dalla polizia che riguarda questi fatti, non ne conosco il contenuto, perché i miei non sanno leggere. Sto bene di salute, vado a scuola ed in palestra, cerco di imparare il più possibile, ho qualche difficoltà nell'esprimermi perché [...] ho la balbuzie"*.

All'esito dell'udienza, la causa veniva rinviata e successivamente trattenuta a riserva.

Il ricorrente -proveniente dal Benin e minorenne al suo arrivo in Italia - ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale per evitare di dover subire un grave danno alla propria persona perché accusato della morte di un uomo.

La paura delle conseguenze di quanto narrato lo avrebbe portato ad espatriare e lo porterebbe, oggi, a non voler fare rientro nel proprio Paese.

Orbene.

La domanda del ricorrente non è suffragata da prove documentali, aspetto che, pertanto, porta questo Giudice a dover verificare la sussistenza dei parametri indicati dall'art.3, comma 5 D.lgs.





n° 251/2007 al fine di valutare compiutamente le dichiarazioni del cittadino straniero richiedente protezione internazionale. Detta norma, unitamente all'art.8 D.lgs. n° 25/2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese di origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale della domanda di protezione internazionale: *"le circostanze ed i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese."* (Cass. Sentenza n° 8282/2013).

Al fine, dunque, di verificare se in questa sede il ricorrente abbia superato il cd. vaglio di affidabilità, occorre preliminarmente trovare un riscontro in ordine alla coerenza estrinseca del racconto dallo stesso reso con riferimento alla giustizia minorile in Benin, alla procedura ed al diritto penale in vigore, sui tempi e modalità dei processi, sulle sanzioni comminate agli autori di reato, sulle condizioni di vita in carcere, sulla formazione e specializzazione del personale giudiziario e penitenziario minorile.

Secondo il *Code de l'enfant au Benin* del 2015, l'età della responsabilità penale è attualmente fissata in 13 anni (art. 236)¹.

¹ Code de l'enfant au Benin : Article 236 : Constitution de la responsabilité pénale de l'enfant. L'enfant de moins de treize (13) ans est pénalement irresponsable. Lorsqu'il est âgé de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, l'enfant, à qui est imputée une infraction, est pénalement responsable. Mais, il n'est justiciable que devant les tribunaux pour enfants. Le tribunal pour enfants prononce, suivant le cas, des mesures appropriées de

protection, d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Il peut, lorsque les circonstances l'exigent, prononcer à l'égard d'un enfant âgé de plus de treize (13) ans, une condamnation pénale.

Article 237 : Tribunaux de jugement de l'enfant. Sont compétents, les tribunaux pour enfants :

a- du lieu de l'infraction ; b- de la résidence de l'enfant ou de ses parents ou tuteur ; c- du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé. Si la première juridiction saisie est celle du lieu de la commission de l'infraction ou celle du lieu où l'enfant a été trouvé, elle peut, sur réquisition du ministère public, se dessaisir de l'affaire au profit de la juridiction territorialement compétente en raison de la résidence des parents ou de celle du tuteur. En cas de nécessité, toute autre juridiction peut être désignée selon les règles fixées au code de procédure pénale.

Article 238 : Autorité de saisine du juge. En cas d'infraction commise par un mineur, le procureur de la République en saisit le président du tribunal de première instance qui désigne le juge d'instruction

chargé des mineurs compétent. En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, la procédure de flagrant délit ou la voie de citation directe.

Article 239 : Mise en œuvre de l'action civile. L'action civile peut être portée devant le tribunal pour enfants. SECTION III DE L'INSTRUCTION PREALABLE Article 248 : Décision de garde à vue de l'enfant Lorsqu'un enfant est arrêté, l'officier de police judiciaire en informe immédiatement le procureur de la République. Celui-ci peut décider d'ordonner, soit





Il minore di età superiore ai 13 anni, ma inferiore ai 18 anni è, dunque, perseguibile presso il Tribunale per i minori (tribunale speciale) e può essere condannato ad una pena detentiva qualora il Giudice non ritenga applicabile le pene alternative che la Legge individua quando sono colpevoli soggetti minori di età.

Quando un minore è sospettato di aver violato il codice penale, è prassi in Benin, soprattutto nei villaggi, non adire nell'immediatezza il Tribunale, ma promuovere la conciliazione tra l'autore e la vittima, cercando di coinvolgere in ciò anche le rispettive famiglie.

I soggetti chiamati a tentare la conciliazione sono i cd. saggi – figure presenti nei piccoli centri e/o villaggi che si riuniscono sotto l'egida del cd. *chief du village* ed agiscono aspirando alla tutela dell'interesse educativo del minore e di quello più generale della comunità- nonché le forze di polizia che intervengono nell'immediatezza dei fatti.

L'intervento di dette figure comporta, però, quasi nella totalità dei casi, la violazione dei diritti dei minori così come riconosciuti normativamente,

son placement en garde à vue à condition que l'enfant ait atteint treize (13) ans, soit sa libération. La garde à vue ou la retenue au poste d'un enfant ne peut dépasser quarante-huit (48) heures. Article 249 : Information de la famille de l'enfant en situation de prévenu Dès qu'un enfant est appréhendé, l'officier de police judiciaire informe immédiatement de cette mesure les parents, le tuteur, le représentant légal, le gardien ou le service social compétent. L'enfant doit directement être informé, dans un très court délai ne pouvant excéder quatre (04) heures, des faits qui lui sont reprochés et de son droit à être assisté d'un conseil et si possible en présence d'un parent, du tuteur ou d'un représentant du service social.

Article 251 : Conditions de détention des enfants Les enfants qui sont retenus par la police judiciaire sont placés dans de meilleures conditions d'entretien. Les unités de police judiciaire, pour cette fin, bénéficient d'un fonds.

Article 252 : Application du code de procédure pénale Le juge d'instruction chargé des mineurs, sauf dispositions spéciales prévues par la présente loi, procède à l'instruction conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. Article 253 : Information de la famille de l'enfant poursuivi Le juge d'instruction chargé des mineurs, prévient des poursuites les parents, les tuteurs ou le gardien connu et le service social. A défaut du choix d'un avocat par l'enfant ou son représentant, il en fait désigner un par le bâtonnier et, en cas de nécessité, désigne lui-même un d'office. Article 254 : Décision de garde de l'enfant Le juge d'instruction chargé des mineurs prend une décision pour la garde de l'enfant conformément aux prescriptions de la présente loi. Les ordonnances concernant la garde de l'enfant sont susceptibles d'appel devant la chambre des mineurs de la cour d'appel, dans les forme et délai prévus au code de procédure pénale.

Article 316: Séparation des mineurs et des adultes incarcérés Les responsables d'établissements pénitentiaires veillent à la séparation effective des mineurs, des adultes en milieu carcéral. Tous sévices sur la personne du mineur incarcéré sont interdits. Tout manquement aux dispositions du présent article est puni des peines prévues à l'article 344 de la présente loi. Article 317 : Scolarisation obligatoire de l'enfant incarcéré Tout établissement pénitentiaire qui reçoit des enfants leur assure, sous la direction des enseignants qualifiés, une scolarisation adaptée à leurs besoins et aptitudes de nature à faciliter leur réinsertion. Tout enfant, ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ou ayant des difficultés scolaires, a le droit de recevoir une formation professionnelle.





Secondo, infatti, quando disposto dall' Ordinanza n°23 del 10 luglio 1969, facente parte del cd. *Code de l'enfant au Benin* del 2015 – contenente disposizioni che regolano l'arresto, l'interrogatorio ed il processo delle persone minori di età – è diritto del minore informare del suo arresto una persona a lui cara, ricevere nell'immediatezza assistenza medica e sociale, essere trattenuto in un luogo diverso da una stazione di polizia, nonché ricevere una idonea sistemazione diversa da una cella.

Nella prassi, invece, i minori vengono malmenati per ottenere delle confessioni, tradotti e trattenuti in celle con maggiorenni anche per lunghi periodi e, spesso, senza che i familiari sappiano dell'arresto e senza che lo stesso minore venga reso edotto dei motivi per i quali il predetto sia stato arrestato.

La mancanza di un quadro giuridico sulla giustizia minorile effettivamente applicato, nonché la mancanza di previsioni normative *ad hoc* come quelle legate al diritto – negato- all'assistenza legale nella fase iniziale dell'arresto e dell'interrogatorio, hanno contribuito grandemente al moltiplicarsi ed incancrenirsi delle violazioni in danno dei minori².

A ciò si aggiunga il fatto che in tutto il Benin sono presenti solo due Tribunali speciali per i minorenni, uno a Cotonou e l'altro a Porto-Novo ed i giudici assegnati a detti uffici non hanno una formazione specifica, ma una formazione di base comune a qualsiasi altro magistrato.

Vi è la previsione da parte dello Stato di procedere alla formazione di giudici specializzati in diritto minorile e di istituire nuovi tribunali "a misura di bambino", ma di fatto, a tutt'oggi in tutte le altre regioni i minori vengono giudicati da Tribunali ordinari e molti dei giudici minorili a cui recentemente è stata data una formazione attraverso seminari organizzati dal Ministero della Giustizia e/o da organizzazioni internazionali, vengono riassegnati ad altre posizioni, con ciò vanificando i pochi progressi portati avanti³.

Per quanto riguarda, in ultimo, l'applicazione del codice penale, il *Code de l'enfant au Benin* prevede che al minore di età superiore ai 13 anni ed inferiore ai 18 in caso di condanna venga applicata una pena alternativa alla detenzione tra quelle normativamente individuate e, se non ritenuta appropriata, una

² Quando un minore è sospettato di aver infranto la legge, i soggetti deputati ad intervenire sono, secondo la Legge, le stazioni di polizia, le brigate della gendarmeria e/o la Brigata per la protezione dei minori (BPM). Sono i loro agenti, infatti, che registrano i casi di infrazione, ricercano le prove e inviano le relazioni in merito ai tribunali o alle BPM. E sono sempre loro che tentano di addivenire ad un accordo amichevole tra autore del reato e vittima tutte le volte in cui si devono affrontare casi di minori in conflitto con la legge, e ciò anche al fine di evitare la detenzione preventiva che, invece, viene troppo spesso utilizzata in danno dei minori. Indipendentemente dal fatto che la negoziazione porti o meno ad una composizione amichevole, il caso deve sempre essere trasmesso al Procuratore che rimane competente solo per decidere sull'opportunità o meno di dar corso al processo.

Quando, invece, la polizia si trova di fronte ad un grave caso di violazione della legge da parte di un minore, è tenuta ad inviare il predetto direttamente alla BPM che procederà essa stessa alla transazione amichevole prima di inviare i documenti e la relazione in Procura.

³ Fonti: UN Security Council, Committee against Torture - Concluding observations on the third periodic report of Benin, 4 giugno 2019, pp.2; 4-5. Disponibile al link:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/BEN/CO/3&Lang=En [consultato 27/08/2020]; DROITS DE L'ENFANT AU BENIN, Rapport alternatif au Comité des Nations Unies des droits de l'enfant sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant au Bénin 43e session – Genève, septembre 2006 ; Rapport initial du Bénin au Comité des droits de l'enfant, CRC/C/3/Add.52, 4/07/1997, para.55.





pena detentiva pari a quella prevista per un maggiorenne, dimezzata della metà, e che al minore infra-tredicenne vengano, invece, applicate, sempre, pene alternative alla detenzione.

Nella prassi, invece, è raro che vengano applicate pene alternative a quella detentiva, tenuto conto peraltro che anche i minori infra-tredicenni, di fatto, vengono sottoposti a detenzione preventiva che, spesso, ha una durata spropositata rispetto anche al reato dagli stessi commessi poiché si conclude solo a processo ultimato e ciò in violazione della durata massima della detenzione preventiva così come disposto normativamente⁴.

Non vi è, peraltro, alcuna separazione in carcere tra adulti e minorenni e non esistono istituti penali minorili o forme alternative rispetto alla detenzione in carcere. Ciò ha comportato e comporta tuttora indottrinamento, prevaricazioni, abusi, anche sessuali, e assenza e/o carenza di servizi per quanto riguarda le cure mediche, l'igiene, l'educazione e la formazione, specialmente per le ragazze che a volte necessitano di assistenza di carattere specialistico.

Se, quindi, il Benin si è dotato di una legislazione volta a tutelare i diritti dei minori ed a recepire le norme internazionali a tutela dei fanciulli, di fatto, ad oggi, permane un grande divario tra le norme vigenti e la loro concreta e conforme applicazione. Manca, infatti, l'attuazione di interventi preventivi finalizzati alla promozione e protezione dei diritti dei minori, così come mancano politiche statali finalizzate alla loro (ri) educazione e (re)inserimento nella società, qualora condannati per aver commesso dei reati⁵.

⁴ La maggior parte dei bambini in detenzione preventiva è in attesa di processo e non è a conoscenza dei motivi di detta detenzione. Fonti: UN Security Council, Committee against Torture - Concluding observations on the third periodic report of Benin, 4 giugno 2019, pp.2; 4-5. Disponibile al link: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/BEN/CO/3&Lang=En [consultato 27/08/2020].

L'inefficienza giudiziaria, la corruzione e la carenza di avvocati nel nord del paese non permettono di avere processi equi. La mancanza di risorse spesso contribuisce a lunghe detenzioni preventive e arresti e detenzioni arbitrari si verificano occasionalmente. Fonti: Freedom House, Freedom in the world 2020: Benin, 4 marzo 2020. Disponibile al link: <https://freedomhouse.org/country/benin/freedom-world/2020> [consultato 25/08/2020]- USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019 - Benin, 11 marzo 2020. Disponibile al link: <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/benin/> [consultato 26/08/2020]

⁵ Le misure alternative raccomandate dalla legge non sembrano essere scelte come priorità e non avvantaggiano ancora sufficientemente il bambino, contrariamente a quanto richiesto dalla sezione 40.4. della Convenzione sui diritti del fanciullo. Anche nel report redatto dal Consiglio di Sicurezza ONU del 2017, è riportato che sebbene ci siano stati dei progressi nell'accesso alla giustizia rimangono carenze in termini di infrastrutture, personale giudiziario e formazione, tempi delle indagini lunghi, difficoltà per le popolazioni che vivono in zone remote nel raggiungere i tribunali e una scarsa conoscenza dei diritti umani nonché del funzionamento del sistema giudiziario da parte delle autorità.

Inoltre, le persone più svantaggiate non ricevevano ancora assistenza legale gratuita. Nei casi penali, agli imputati indigenti vengono forniti consulenti legali su richiesta. La consulenza fornita dal governo, tuttavia, non è sempre stata disponibile, soprattutto nei tribunali nel nord del paese (dove ci sono pochi avvocati).

I compensi per la difesa d'ufficio, peraltro, non sono vantaggiosi e questo rende ancora più difficile reperire un difensore che assuma la difesa dei minori. Ciò, in assenza di un vero patrocinio legale sostenuto dallo Stato, si ripercuote in danno dell'imputato indigente che spesso vede rallentarsi il processo proprio a causa della mancanza e/o assenza temporanea del difensore che, invece, deve essere presente ad ogni attività del giudice il quale è così costretto a rinviare o procrastinare le attività processuali. Fonti: UN Security Council, Compilation on Benin Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 24 agosto 2017, pp.3-4. Disponibile al link: <http://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/BEN/2> [consultato 26/08/2020]. Sempre il Security Council, nella relazione





Da un punto di vista prettamente estrinseco, le paure manifestate dal ricorrente in merito alla sussistenza di un possibile danno grave in conseguenza di quanto dallo stesso narrato sembrano dunque trovare conferma nelle Coi esaminate e sopra richiamate, tenuto conto peraltro che l'omicidio, indipendentemente dalla sua natura colposa, dolosa o preterintenzionale, era al tempo punito con la pena di morte e che oggi, a seguito dell'approvazione della Legge n° 2018-16 del 28 dicembre 2018 (nuovo Codice penale), con la pena dell'ergastolo⁶.

Da un punto di vista intrinseco, però, manca da parte del predetto una ricostruzione progressiva ed in dettaglio degli eventi nei quali sarebbe stato coinvolto, necessaria al fine di offrire ai terzi (Commissione territoriale e Giudice) la visione e la prova di quanto accaduto, non tanto con riferimento ai dettagli dei singoli accadimenti (peraltro appena accennati) quanto, piuttosto, agli eventi che nel concreto avrebbero comportato una sua persecuzione (neanche paventata nonostante la invocata protezione internazionale) o la sua esposizione ad un grave danno, nonché alle concrete circostanze spazio-temporali in cui sarebbero avvenuti i fatti (quando, dove e come si sarebbero

contenute le osservazioni sul paese in merito a tortura e trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti, sull'assistenza legale riporta che:

"Ci sono pochissimi avvocati (206) che esercitano in Benin e la maggior parte di loro ha sede nella capitale o in zone vicine, il che rende difficile per le persone coinvolte in procedimenti giudiziari, in particolare quelle con meno risorse, ottenere un'adeguata rappresentanza durante il procedimento".

Nonostante tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti siano vietati per legge, hanno continuato a verificarsi. La relazione sulla situazione dei diritti umani redatta dall'USDOS fa riferimento al rapporto di un giornalista del 2017 sulle condizioni carcerarie dove viene riportato che i detenuti hanno sottoposto i nuovi arrivati ad abusi fisici, torture e altri trattamenti degradanti. Viene inoltre sostenuto che il personale della prigione fosse a conoscenza della situazione. La stessa fonte riporta che le condizioni carcerarie sono ostili e pericolose a causa di sovraffollamento, cure mediche, condizioni igieniche e cibo inadeguati. Secondo la Benin Bar Association, le condizioni nelle tre carceri e otto prigioni del Benin erano disumane a causa del sovraffollamento, della malnutrizione e della scarsa igiene.

Le strutture contenevano 8.502 detenuti, superando significativamente la capacità prevista di 5.620. Criminali condannati, detenuti in attesa di giudizio e minorenni venivano spesso tenuti insieme. Ci sono stati decessi per mancanza di cure mediche, abbandono, scarsa ventilazione e illuminazione inadeguata. I detenuti con disabilità mentali non avevano accesso ad un adeguato supporto.

⁶ Legge n° 2018-16 del 28 dicembre 2018, SEcToN I, DU MEURTRE ET AUTRES CRIMES CAPITAUX, MENACES

D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES, Article 468: L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. Article 469 : Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié ossossinot. Article 470: Lo préméditation consiste dans le dessein formé ovon l'oction, d'otterter à lo personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui serc trouvé ou rencontré, quond même ce dessein seroit dépendonl de quelque circonstance ou de quelque condilion. Article 471 : Le guet-apens consiste à otterdre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner lo mori, soit pour exercer sur lui des octes de violence.

Il 21 febbraio 2018, attraverso un decreto emesso dal Consiglio dei Ministri, il Benin ha abolito la pena di morte. Già dal 2012 il paese aveva assunto un orientamento abolizionista e una sentenza della Corte Costituzionale del 2016 aveva ahrogato una serie di norme del codice penale. Per effetto del decreto presidenziale, le condanne di 14 prigionieri in attesa dell'esecuzione sono state commutate in ergastolo. Fonte Amnesty International (AI), Il Benin abolisce la pena di morte, commutate 14 condanne, 28 febbraio 2018. Disponibile al link: <https://www.amnesty.it/benin-abolisce-la-pena-morte-commutate-14-condanne/> [consultato 27/08/2020].





verificati) o più particolari in ordine al suo agente persecutore (con particolare riferimento alla figura dei genitori del ragazzo deceduto, persone con le quali il ricorrente non si è mai relazionato, tenuto anche conto dei tempi strettissimi in cui i fatti si sarebbero verificati).

Il ricorrente si è, infatti, limitato in giudizio ad allegare a) di aver avuto una colluttazione con tre persone; b) di aver saputo che una delle tre era rimasta uccisa a seguito di detta colluttazione c) di aver saputo che i familiari della vittima lo stavano cercando; d) di essere stato costretto a lasciare il Paese perché denunciato/convocato in caserma.

La sola allegazione, intesa come la descrizione nel proprio atto di elementi fattuali favorevoli al ricorrente, non è, però, di per sé sufficiente per affermare raggiunta la prova in merito a quanto narrato se l'onere di allegazione non è accompagnato dall'onere della prova che, nel caso concreto, poteva essere soddisfatto attraverso la produzione in giudizio di documenti comprovanti quanto dallo stesso riferito (come ad esempio la convocazione in caserma o la denuncia a suo carico) o anche attraverso una audizione più circostanziata in udienza le cui risultanze avrebbero potuto portare ad una diversa decisione conseguente al superamento del cd "vaglio di affidabilità".

Il ricorrente, peraltro, né in sede amministrativa, né in udienza, ha mai appalesato il timore concreto di essere perseguitato o di poter rischiare, in caso di suo rimpatrio, la tortura od altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante per il fatto posto a fondamento della richiesta di protezione internazionale e ciò nonostante egli - secondo i principi fondamentali regolanti il diritto di azione- sia gravato dell'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della invocata protezione, anche sotto il profilo del pericolo di subire un grave danno in caso di suo rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed attualità del rischio.

Nel caso di specie, invece, non sono rinvenibili nel narrato del ricorrente specifiche circostanze, a lui direttamente riferibili, che possano portare ad affermare che il predetto sia stato perseguitato in Patria o abbia subito, ad opera di un determinato agente persecutore, un grave danno.

In ordine alla figura dell'agente persecutore, con riferimento ad esempio ai familiari della presunta vittima, il ricorrente non riferisce di comportamenti violenti e/o minacciosi in suo danno ad opera dei predetti, ma solo del timore, appena accennato, di essere ucciso. Quanto, invece, allo Stato, inteso quale altro agente persecutore, manca nel racconto reso dal ricorrente la prova di una persecuzione diretta ed attuale in suo danno per il solo fatto di essere stato convocato in caserma, fatto di cui non è stata peraltro fornita prova. La mancata produzione in giudizio di documentazione che possa provare la sua convocazione in caserma per detti fatti o la sussistenza di una denuncia a suo carico o, ancora, un eventuale procedimento giudiziario pendente - sempre per i medesimi fatti - induce a ritenere, anche alla luce della normativa beninese ed alla prassi del Paese in caso di minori in conflitto con la legge per come sopra esaminata, che il predetto non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda con conseguente impossibilità per il giudicante di individuare nel suo racconto quelle circostanze suscettibili di rientrare nei concetti di "persecuzione" o di "danno grave" sopra richiamati.





Tutto ciò porta ad escludere che la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato possa trovare accoglimento poiché i fatti, così come narrati, non integrano gli estremi per il citato riconoscimento così come disposto dall'art. 1° della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art.2, 1° comma, lett. e) del D.lgs 251/2007, potendosi affermare l'insussistenza, nel caso concreto, di atti di persecuzione cd. "sufficientemente gravi", per loro natura e frequenza, da comportare una violazione grave dei diritti fondamentali del ricorrente; in difetto di manifestazione, da parte del predetto, di un fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta nel Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica, così come richiesto dalla normativa in esame.

Né, sempre tenuto conto delle ragioni poste dal ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale così come sopra esaminate, può trovare accoglimento la domanda di protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B), poiché, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, non si ritiene sussistente il concreto ed attuale pericolo che l'odierno ricorrente, se tornasse in Benin possa essere condannato a morte od all'esecuzione della pena di morte, o possa essere esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante, pericolo, peraltro, neanche concretamente paventato.

Nel caso concreto, infatti, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi volti a corroborare che, con un ragionevole grado di probabilità, la situazione di pericolo alla quale il predetto dichiara di essere stato esposto in patria sia stata tale da concretizzare quel grave danno che trova la sua tutela nella invocata protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del decreto legislativo 251/2007.

A diversa conclusione si perviene se si esamina la domanda di protezione da una angolazione differente, che prescindendo cioè dalla motivazione indicata dal ricorrente e sopra esaminata e tenga in debita considerazione, invece, il suo vissuto personale e la sua condizione psico-fisica, aspetti che, peraltro, potrebbero aver inciso grandemente sulla sua capacità di supportare con cognizione *ab origine* il proprio narrato.

Il ricorrente, per come dallo stesso dichiarato, infatti:

- appartiene al gruppo etnico dei Dendi, una minoranza non indigena coinvolta principalmente nel commercio e dispersa nelle aree urbane del nord del Benin, avente una propria lingua e professante la religione musulmana⁷;

⁷ Dal punto di vista etnico, la popolazione del Benin è piuttosto eterogenea e nel Paese ci sono oltre 50 gruppi etnici diversi. I Fon (38.4%), gli Aja o Adja (15.1%) e gli Yoruba (12%) sono i gruppi più diffusi, seguono i Bariba (9.6%), i Fulani (8.6%), Ottamari (6.1%), gli Yoa-Lokpa (4.3%) e i Dendi (2.9%) (dati aggiornati al 2013). La diversità del paese si riflette anche nelle lingue parlate: ne sono state registrate 52. La lingua ufficiale è il francese, a seguire, quelle più diffuse sono il Fon, lo Yoruba, il Bariba e la lingua fula. Fonti: BBC News, Benin country profile, 29 aprile 2019. Disponibile al link: <https://www.bbc.com/news/world-africa-13037572> [consultato 25/08/2020]; CIA, The World Factbook: Benin, Disponibile al link: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html> [consultato 25/08/2020]; Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Benin, marzo 2018. Disponibile al link: <https://minorityrights.org/country/benin/> [consultato 26/08/2020].





- è nato e cresciuto a Djougou, una comunità rurale situata nel dipartimento di Donga, area del nord-ovest del Paese⁸, scarsamente popolata e priva di decorose infrastrutture basilari quali le scuole, le strade, nonché di ospedali attrezzati ed ove vi è, rispetto al resto del Benin, una maggiore vulnerabilità dei minori in quanto legata alla loro malnutrizione cronica (1 su 4) che comporta un numero elevato di bambini con ritardi nella crescita psico-fisica⁹;
- è affetto da balbuzie, come peraltro è emerso anche durante l'audizione in udienza; disturbo del linguaggio e/o disturbo specifico dello sviluppo che si presenta nell'età infantile (2-6 anni) e che se non curata per tempo diviene una vera e propria disabilità;
- è affetto, altresì, da un deficit cognitivo così come accertato dal SSN italiano e documentato in causa, possibile conseguenza, per come sopra riportato, di una situazione di malnutrizione cronica in patria;
- proviene da una famiglia di analfabeti ed è lui stesso analfabeta, non avendo mai frequentato le scuole nonostante la Repubblica del Benin preveda l'obbligo per ogni bambino di frequentare (gratuitamente) sia la scuola materna che quella primaria;
- Lavorava come magazziniere, nonostante il Benin, recependo le diverse Convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dei fanciulli, vieti il lavoro minorile e ciò molto probabilmente, tenuto conto delle dinamiche presenti nel luogo di provenienza, per contribuire al *menàge* familiare a discapito dell'istruzione, anche solo di base¹⁰;

⁸ Google Maps, Djougou, Benin. Disponibile al link: <https://www.google.com/maps/place/Djougou,+Benin/@9.7081325,1.6487284,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x102c455ae2a00505:0xbeabda1d50511441!8m2!3d9.7080916!4d1.6663523> [consultato 25/08/2020].

⁹ Fonte: Projet ECiS (ANRVMCS), agosto 2012. Isabelle Droy, socio-économiste, IRD UMI Résiliences, Cécile Pascual, sociologue, Jean Etienne Bidou, UMRADDES, *Une approche de la vulnérabilité sociale à Djougou: indicateurs de développement humain et relations intra familiales*, reperibile al link https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-07/010062093.pdf.

¹⁰ Lo studio di cui alla nota precedente mette in evidenza, altresì, come il 70% delle famiglie della comunità rurale di Djougou non sia in grado di provvedere al sostentamento di tutti i figli, motivo per il quale i minori vengono "accompagnati" fin dalla tenera età al lavoro, anche a discapito della loro istruzione, spesso, come anche nel caso del ricorrente, del tutto inesistente.

Così si legge nella pubblicazione della Cooperazione Italiana del Ministero degli Affari Esteri intitolata *L'impegno dell'Italia per i diritti di bambini, adolescenti e giovani*, consultabile all'indirizzo internet www.esteri.it _grandi temi_ Cooperazione allo Sviluppo oppure www.esteri.it _pubblicazioni_ : "La famiglia, primo luogo dell'iniziazione alla vita sociale e quadro protettivo per il bambino, ha una responsabilità importante nel processo che porta alle situazioni di sfruttamento del lavoro dei bambini. Per molte famiglie l'inserimento del bambino nel processo di produzione dei beni e dei servizi costituisce una parte essenziale della sua formazione e della sua integrazione sociale. Rappresenta, inoltre, una modalità di espressione della solidarietà della famiglia verso la comunità, relazionata ai bisogni di mobilità di mano d'opera e di soddisfazione dei bisogni essenziali. Due tipi di fattori contribuiscono all'immissione nel mondo del lavoro dei bambini: i fattori che attraggono i bambini al lavoro (pull factors) e i fattori che li spingono a lavorare (push factors). La situazione economica delle famiglie dalle quali provengono i bambini lavoratori è comunque un fattore determinante. Di solito l'ambiente economico e sociale di origine è caratterizzato da una grande povertà che si accompagna a un pessimo accesso ai servizi sociali (istruzione, sanità, acqua/igiene) e alla prevalenza di modi di produzione di tipo tradizionale; quest'ultimo aspetto favorisce fortemente l'utilizzazione del bambino nei processi lavorativi. Lo sfruttamento del lavoro minorile è, in questa accezione, causa ed effetto di una situazione di marginalità: al tempo stesso la mancanza di tutela dei diritti e dei bisogni del minore è causa del protrarsi nel tempo di una situazione di emarginazione ed esclusione sociale di interi gruppi. Un minore vittima di violenze e abusi quotidiani, costretto a un lavoro degradante, impossibilitato ad andare a scuola, non curato, negato nella sua stessa identità,





- ha svolto l'audizione in sede di Commissione Territoriale in francese - lingua ufficiale del Benin parlata solo da circa il 31,6% della popolazione (in Benin si parlano altre 52 (o 60) lingue)¹¹, mai studiata dal ricorrente motivo per il quale il predetto, minorenni ed analfabeta, potrebbe aver avuto serie difficoltà anche solo ad interfacciarsi correttamente con la Commissione territoriale;
- ha svolto l'audizione in udienza in italiano, senza l'ausilio neanche marginale di un interprete, lingua dallo stesso al tempo studiata da circa due anni, con i limiti legati alla assenza di scolarizzazione in patria ed ai deficit cognitivi documentati.

difficilmente potrà in futuro dare un apporto creativo allo sviluppo della sua società. È in questa considerazione che si saldano le ragioni umanitarie con quelle economiche. In altri termini una società che non investe sui diritti e sui bisogni dei giovani fin dalla loro nascita è una società che adotta un modello di crescita insostenibile. La coscienza che il lavoro minorile potesse rappresentare un grave handicap per la salute e lo sviluppo della bambina e del bambino ha cominciato a svilupparsi negli anni più recenti. Questa coscienza si è fondata sull'evoluzione della natura del lavoro dei bambini, sempre più caratterizzata da forme estreme, e sulla consapevolezza degli innumerevoli rischi per la salute e la sicurezza – di natura fisica, affettiva e psicosociale – cui i bambini sono esposti. Le diverse valutazioni sulle situazioni di vulnerabilità e di rischio per i bambini hanno soprattutto contribuito ad accrescere la presa di coscienza generale concernente l'evoluzione della natura del lavoro minorile e dato inizio alla riflessione riguardante le misure programmatiche da attuare. La prima, fondamentale causa del lavoro minorile, a tutte le latitudini, è la povertà. Ciò non equivale ad affermare che la povertà conduca necessariamente al lavoro minorile. I bambini che lavorano compromettono non soltanto il proprio sviluppo psicofisico, ma anche quello economico del loro paese. Una generazione di giovani analfabeti è condannata a svolgere sempre e solo lavori poco qualificati, a vivere nella povertà e quindi ad avere molti figli su cui investire le proprie fragili speranze in un miglioramento economico esociale. «Più una popolazione è povera, più ha tendenza ad avere molti figli che possano contribuire a mantenere le famiglie. Più una popolazione è povera, più è analfabeta, in quanto i bambini, costretti a lavorare, non vanno a scuola. E più una popolazione è analfabeta, più rimane nel sottosviluppo e nella povertà»: così il sociologo pakistano Nazar Ali Sohail sintetizza il circolo perverso che lega povertà, ignoranza e sfruttamento del lavoro minorile. Il progetto parte dal presupposto che lo sviluppo delle opportunità

educative dovrebbe essere la principale strategia per eliminare progressivamente il lavoro minorile e l'istruzione non formale il modo migliore per andare incontro ai bisogni di crescita dei bambini lavoratori, offrendo loro migliori opportunità di vita e di godere dei loro diritti inalienabili. Per il singolo datore di lavoro, o per la singola famiglia, la circostanza di un bambino che lavora può anche tradursi in un piccolo guadagno immediato. Ma se guardiamo alla società nel suo insieme, non possiamo non riconoscere che il lavoro precoce, oltre a essere un'ingiustizia, è anche uno spreco delle migliori potenzialità di sviluppo di cui un paese dispone. La questione del lavoro minorile, inoltre, va integrata ai principali obiettivi dell'agenda internazionale riguardanti i diritti umani e lo sviluppo, in particolare per il suo stretto legame con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Intervenire per l'eliminazione del lavoro minorile è necessario al fine di raggiungere alcuni degli otto Obiettivi. Il fenomeno del lavoro minorile crea una dispersione del capitale

umano di una nazione e mette a rischio la frequenza scolastica di un bambino o una bambina. L'eliminazione del lavoro minorile concorrerebbe, in special modo, a raggiungere rispettivamente l'Obiettivo 1 dell'eliminazione della povertà estrema e la fame e l'Obiettivo 2 del raggiungimento dell'istruzione primaria universale”.

¹¹ Si veda anche nota n° 7. Secondo l'*Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la Francophonie*, report del 2018, reperibile al link <http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-Representations-du-francais-Maurer.pdf>, "il paese ha quasi sessanta lingue nazionali parlate, le più importanti delle quali sono lefon (24,2%), yoruba (8%), bariba (7,9%), goun (5,5%), Ayizo (3,9%), Nago (3%), Gen (2,1%) e Saidamari, (2%) i beninesi usano Fon, Yoruba, Bariba, mentre la loro lingua ufficiale nazionale è il francese che è praticato a vari livelli dal 31,6% della popolazione. La lingua francese viene parlata principalmente in alcune regioni del paese, come i poli economici situati nel dipartimento Atlantico Littorale (Cotonou e località limitrofe) , il dipartimento di Ouémé-Plateau che comprende la capitale amministrativa del paese Porto-Novo e i dipartimenti di Zou-Collines”.





Prescindendo, dunque, dalla motivazione posta a fondamento dell'invocata protezione internazionale, il vissuto personale del ricorrente, le sue dichiarazioni, la documentazione dallo stesso prodotta (attestante una sua disabilità) e le notizie raccolte, anche d'ufficio, sulla situazione generale del Benin in materia di tutela dei minori ed in ordine alle discriminazioni nei confronti di persone affette da disabilità, consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, così come disciplinata dall'art. 2, lett. g) D.lgs. 251/2007 poiché il ricorrente, qualora dovesse ritornare nel proprio Paese di provenienza, correrebbe un rischio concreto, attuale ed effettivo di subire un grave danno, quale potrebbe essere la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ad opera dello stesso Stato, della popolazione o degli stessi familiari.

Il "danno grave", nella definizione di cui alla normativa sopra richiamata può provenire, infatti, anche da soggetti non statuali, ma solo se lo Stato od il partito o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, NON possono o NON vogliono fornire protezione.

Per protezione si intende, sempre secondo la normativa sopra citata, l'adozione di adeguate misure per impedire il danno grave, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta sia di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono danno grave, sia l'accesso del richiedente a dette misure (si leggano gli artt. 5 e 6 del D.lgs. 251/2007).

Il ricorrente, infatti, deve essere inquadrato tra le persone affette da disabilità e, nel trattare le domande di protezione internazionale delle persone affette da disabilità, la normativa di riferimento è oltre all'art. 7 D.lgs. 251/2007 - il quale annovera tra gli atti di persecuzione anche gli "atti di violenza fisica o psichica" o "gli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia"- anche le *Linee guida dell'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)* del 2002 sulla persecuzione basata sul genere, nonché la *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata nel 1989 e ratificata, tra i vari Stati, anche dal Benin¹².

¹² Al fine di dimostrare la sua determinazione nella difesa dei diritti umani, il Benin ha ratificato o ha aderito a diversi strumenti internazionali sui diritti umani, in particolare:

- La Convenzione internazionale sulla repressione e la punizione del crimine di apartheid, adottata il 30 novembre 1973 e ratificata dal Benin il 30 novembre 1974;
- La Convenzione sulla schiavitù, adottata il 25 settembre 1926 e ratificata il 4 aprile 1962;
- Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato il 19 dicembre 1966 e ratificato il 12 marzo 1992;
- La Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata il 20 novembre 1989 e ratificata il 3 agosto 1990;
- la Carta africana sui diritti e il benessere dell'infanzia, adottata nel luglio 1990 e ratificata nel maggio 1996;
- La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata il 18 dicembre 1979 e ratificata nel 1981;
- La Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, adottata il 21 dicembre 1965;
- La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, oggetto della presente relazione, adottata il 10 dicembre 1984 e ratificata dal Benin il 12 marzo 1992.





Secondo la Convenzione da ultimo citata, è onere di tutti gli Stati che hanno firmato e/o ratificato la stessa impegnarsi a rispettare i diritti ivi enunciati affinché il minore sia effettivamente tutelato contro ogni forma di violenza, discriminazione o sanzione¹³.

Detto impegno, come previsto all'art. 4 della citata Convenzione, deve consistere nell'adozione di tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di diverso tenore, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione medesima.

Non sempre, però, la Convenzione trova fattiva attuazione da parte degli Stati che l'hanno ratificata.

È il caso, per quanto di nostro interesse, del Benin.

Secondo la definizione della Convenzione sono "bambini" gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), i cui interessi devono essere tenuti nella massima considerazione in ogni circostanza (art. 3). La Convenzione tutela il diritto a vivere (art. 6), nonché il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione (art. 24), di esprimere la propria opinione (art. 12) e di essere informati (art. 13), di essere registrati all'anagrafe subito dopo la nascita e ad avere un nome e una nazionalità (art. 7), di giocare (art. 31) e di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).

Particolare importanza assume il diritto all'istruzione come previsto agli articoli 28, 29 e 30 della Convenzione, tenuto conto, altresì, dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani del 1948 e dell'articolo 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, i quali stabiliscono la libera scelta, sempre nell'interesse migliore del minore, da parte dei genitori, del tipo di scuola e del tipo di insegnamento.

Viene, altresì, sancito l'obbligo per gli Stati aderenti di tutelare alcune fasce più deboli per offrire loro pari opportunità, come nel caso delle fanciulle, dei fanciulli disabili, dei migranti, nonché di eliminare tutte le forme di lavoro minorile e di punire tutte le forme di sfruttamento sessuale.

Perché, dunque, i minori vengano tutelati appieno il primo obiettivo da soddisfare è quello dell'accesso all'educazione di base, grimaldello per poter ridurre la forbice delle disuguaglianze tra nord e sud del mondo, tra uomo e donna, per assicurare le migliori condizioni di sviluppo sostenibile dei Paesi, per aumentare le opportunità di accesso e di partecipazione delle donne alla vita pubblica, per condurre politiche di sviluppo innovative e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro a fasce sempre più estese di giovani, sulla base delle pari opportunità e per il rafforzamento delle politiche di genere.

Il *Code de la famille* beninese prevede l'obbligo da parte dei genitori di iscrivere i propri figli a scuola senza alcuna forma di discriminazione tra i predetti in ragione del sesso o delle capacità individuali ed agevola le famiglie attraverso la previsione all'art. 114, dell'assoluta gratuità della frequenza sia alla scuola materna che a quella primaria, prevedendo espressamente il divieto per i responsabili scolastici di ricevere un contributo in denaro o di farne richiesta (art.115).

¹³ La Convenzione non si limita all'enunciazione di principi generali ma, in quanto dotata di forza vincolante, obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare ad essa le norme di diritto interno e ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori, secondo quanto stabilito dal testo della Convenzione.





Vige, altresì, l'obbligo (art. 116) di completare i corsi scolastici intermedi, prevedendo che nessun bambino, eccetto quello con disabilità intellettuale o altro, possa abbandonare la scuola senza ottenere il Certificato di Studi Primari (CEP) o se non abbia ancora raggiunto il livello del Secondo Corso Medio.

Il *Code de la famille* prevede, altresì, che lo Stato dia assistenza sociale ai genitori più poveri¹⁴.

Per quanto riguarda il riconoscimento ed il godimento dei diritti umani da parte di tutte le persone con disabilità, il Benin ha ratificato nel 2012 sia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), sia il suo protocollo opzionale - ma a tutt'oggi non ha ancora presentato la relazione per Paese come richiesto dalla Convenzione stessa¹⁵ - ed ha promulgato diverse leggi che hanno ad oggetto proprio la disabilità¹⁶, dando corso alla pianificazione di un progetto di politica sociale (2012-2021) volto specificamente alla risoluzione dei problemi legati all'occupazione ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, nonché all'accessibilità delle scuole ordinarie per tutti gli studenti disabili.

È stata istituita anche la Commissione nazionale per i diritti umani, ma a tutt'oggi non è ancora operativa.

Secondo la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, Unità COI del Ministero dell'Interno italiano, *report* del 10 novembre 2017, *la situazione legislativa riguardante i diritti civili e umani*

¹⁴ Code de la famille: Article 112 : Responsabilité de l'Etat. L'Etat garantit à l'enfant le droit à l'éducation. Article 113 : Obligation de la scolarisation La scolarisation est obligatoire, de la maternelle à la fin du cycle primaire. Les parents ont l'obligation d'inscrire leurs enfants à l'école sans aucune forme de discrimination. Article 114 : Gratuité des enseignements maternel et primaire Les enseignements maternel et primaire sont gratuits. Tout établissement scolaire public maternel ou primaire a l'obligation d'accueillir gratuitement tout enfant. Article 115 : Interdiction de prendre la contribution Il est interdit à tout responsable d'école maternelle, primaire publique d'exiger des enfants, des frais de scolarité et des contributions au fonctionnement de ladite école. Les frais relatifs à l'organisation des activités récréatives, sportives ou culturelles sont facultatifs. S SECTION II DU DECROCHAGE OU DE L'ABANDON SCOLAIRE

Article 116 : Obligation de terminer les cours moyens Aucun enfant, à l'exception de l'enfant présentant une déficience intellectuelle ou autre, ne peut abandonner l'école s'il n'a obtenu le Certificat d'Etudes Primaires (CEP) ou s'il n'a atteint le niveau du Cours Moyen deuxième année (CM2). CHAPITRE II DE L'ASSISTANCE SOCIALE Article 121 : Assistance sociale aux parents démunis Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'Etat assure des prestations en matière d'assistance sociale aux parents plus pauvres. Article 122 : Catégories d'indigents Les catégories d'indigents sont définies, répertoriées et suivies par les structures compétentes en matière de protection sociale. Article 123 : Accompagnement psychosocial des indigents Les parents indigents peuvent bénéficier d'un accompagnement psychosocial de la part des structures compétentes en matière de protection sociale. SECTION III DES ENFANTS HANDICAPES Article 175 : Droit à une vie décente L'enfant mentalement et/ou physiquement handicapé a droit à une vie décente dans des conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facilitent sa participation à la vie de la communauté. Article 176 : Jouissance des droits humains Les enfants handicapés jouissent sans aucune discrimination de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les autres enfants. Article 177 : Prise en charge de l'enfant handicapé L'enfant handicapé bénéficie de soins spéciaux, d'un programme d'enseignement spécialisé, d'une aide spéciale adaptée à son état. Les enfants handicapés ont droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire et autant que possible dans les établissements proches de leur domicile.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 35 della CRPD, al Repubblica del Benin era tenuta a presentare al propria relazione iniziale entro due anni, ovvero entro il 5 luglio del 2014. Ad oggi non è stata presentata alcuna relazione e a livello nazionale le norme sulla tutela e promozione dei diritti delle persone disabili sono state votate dal Parlamento solo il 13.04.2017.

¹⁶Oltre alla Carta Costituzionale beninese che prevede all'art.26, direttamente ed indirettamente, la tutela dei diritti delle persone con disabilità, le leggi più importanti adottate dal Benin sono quelle sulla promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità e quelle sulla prevenzione delle disabilità.





*in Benin è buona, sia per quanto riguarda il diritto interno che per quanto concerne i trattati internazionali firmati dal governo [...]. La situazione de facto è peggiore. [...] . Altri problemi legati ai diritti umani comprendono: [...] la discriminazione nei confronti di persone disabili [...].**

Nonostante, infatti, la legislazione sopra richiamata ed il recepimento di molte Convenzioni internazionali in materia, le persone con disabilità incontrano più livelli di esclusione e discriminazione in tutti i settori anche, spesso, a causa delle credenze legate alle superstizioni locali. Manca, ancora oggi, soprattutto nelle zone del nord (da cui proviene il ricorrente) l'accesso agli edifici pubblici, ai trasporti pubblici, all'istruzione, alla formazione professionale, all'assistenza sanitaria ed all'occupazione, fattori che dovrebbero portare il Benin ad accelerare la concreta attuazione delle leggi che promuovono i diritti dei disabili.

Non sono stati, peraltro, condotti censimenti¹⁷ a livello nazionale sul numero totale e sulla percentuale di bambini con disabilità i quali non beneficiano appieno dell'istruzione inclusiva e, purtroppo, sono ancora vittime di pratiche rituali dannose in molte regioni del Benin, come quella di provenienza del ricorrente.

È questo il caso ad esempio di chi soffre di disturbi del linguaggio. Se non si fa nulla per combattere i primi segni di balbuzie, in media un bambino su quattro manterrà questa disabilità fino all'età adulta. A partire dai due anni è possibile intervenire proficuamente, ma una volta che la balbuzie ha preso piede è difficile che la persona divenuta adulta trovi giovamento nei trattamenti proposti dai vari protocolli di cura. Da qui l'importanza di un intervento precoce sul minore dapprima ad opera della famiglia e dello Stato e, se scolarizzato, anche degli insegnanti. In Africa la conoscenza della balbuzie è limitata alle credenze trasmesse di generazione in generazione ed alla superstizione, motivo per il quale chi ne soffre viene di fatto discriminato fin dalla sua giovane età¹⁸, privato di una istruzione, nonché delle cure e dell'assistenza sanitaria necessaria.

¹⁷ Il censimento dei bambini e dei giovani con disabilità può anche contribuire ad una migliore politica di istruzione e formazione inclusiva nelle scuole e nella formazione pubblica. In virtù della lotta a tutte le forme di violenza e tortura nei confronti dei bambini con disabilità, un'indagine sull'intero territorio e più in particolare nelle zone più remote del Benin potrebbe aiutare a sensibilizzare e cambiare la mentalità dei bambini con disabilità ed a dare un migliore sostegno, materiale e finanziario, sia per i bambini che per le loro famiglie.

¹⁸ Fonte reperibile su <https://www.jeuneafrique.com/118142/archives-thematique/tre-b-gue-en-afrique/>, articolo del 7.11.2003, Essere balbuziente in Africa, nel quale si legge: "Poiché le malattie mortali sono difficilmente curate dai nostri governi", spiega il dottor Moussa Dao, "potete immaginare che disturbi come la balbuzie difficilmente attirano l'attenzione delle autorità pubbliche. Questo farmacista Burkinabè ha creato l'anno scorso una filiale dell'Associazione francese Parole Bégaiement (APB), essa stessa nata nel 1992. Dal 1996 ce n'è anche una a Cotonou, in Benin. Molte altre strutture hanno visto la giornata in Camerun, in Burkina Faso e Burundi. Quest'anno aprirà un centro di accoglienza in Senegal. Se non si fa nulla per combattere i primi segni di balbuzie, in media un bambino su quattro manterrà questa disabilità fino all'età adulta. A partire dai 2 anni, invece, è possibile fare esercizi di rilassamento, respirazione e dizione. La maggior parte dei terapeuti ritiene che sia necessario lavorare anche con l'ambiente familiare del bambino. Non è raro che chi gli è vicino abbia cattive abitudini come interromperlo o usare frasi troppo complesse per lui.

Quando la balbuzie ha preso piede negli adulti, il terapeuta può offrire loro diversi trattamenti: logopedia (respiro, ritmo), terapia comportamentale (rilassamento, autorappresentazione), trattamenti psicologici (terapia, esercizi di scena) e talvolta farmaci. "È molto difficile trattare una persona che balbetta da venticinque anni, perché la fobia sociale si è instaurata", spiega Anne-Marie Simon, una delle fondatrici di APB. Da qui l'importanza dell'intervento precoce. È qui che iniziano i problemi per i giovani africani.





Di fatto la balbuzie è un tabù.

I problemi aumentano quando accanto alla balbuzie vi è, come nel caso del ricorrente, un deficit cognitivo poiché ad oggi le persone con disabilità, siano esse maggiorenni che minori di età, non beneficiano ancora di misure specifiche e concrete in loro favore, né di misure volte a favorire l'assunzione sia nel settore pubblico che nel privato.

Nella totale incapacità dello Stato di far fronte alle particolari esigenze del ricorrente, il predetto -affetto da disabilità accompagnata anche da un deficit cognitivo come sopra evidenziato- è stato privato della possibilità di seguire un processo di crescita armonioso e rispettoso delle esigenze proprie della sua minore età, fatto che lo ha reso particolarmente vulnerabile e lo ha esposto alla violazione continua dei propri diritti, come del diritto ad avere una giusta istruzione, una assistenza sanitaria, un sostegno psico-sociale ed un proprio ruolo all'interno della società.

Sussistono, pertanto, fondati, concreti ed attuali motivi di ritenere che se ritornasse nel proprio Paese di provenienza il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, legato alla propria disabilità e deficienza cognitiva tenuto conto che lo Stato, ad oggi e per quanto documentato, non ha adottato adeguate misure per impedire lo stesso, non avvalendosi tra l'altro di un sistema socio-giuridico effettivo che permetta sia di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono danno grave, sia l'accesso del richiedente a dette misure (si leggano gli artt. 5 e 6 del D.lgs 251/2007), oltreché a misure che gli consentano una vera e propria inclusione nella propria realtà o il recupero delle proprie disabilità, anche solo di un miglioramento delle stesse.

Il fatto, peraltro, di aver subito già un danno grave in patria si accompagna, oggi ed in caso di suo immediato rimpatrio, al rischio per il ricorrente di continuare a subire detto danno grave o di una maggiore futura esposizione a violenza, di qualsiasi natura essa sia, che non viene meno per il fatto che il predetto sia divenuto maggiorenne, ma che, al contrario, potrebbe aumentare a causa della inesistenza e/o inadeguatezza di forme di protezione familiari o proprie delle strutture sociali statali, in assenza di un reale godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile per una vita dignitosa (art.2), percorso attivato in Italia che potrebbe consentire al predetto, una volta rientrato in Patria, di soddisfare i propri bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli *standards* minimi per un'esistenza dignitosa, in maniera pressoché autonoma e scevra il più possibile da discriminazioni e disuguaglianze.

Le spese processuali, in considerazione della contumacia della amministrazione convenuta, non devono essere liquidate.

"In Africa, ho sempre sentito parlare di balbuzie da una prospettiva animista o almeno superstiziosa", dice il terapeuta. Moussa Dao conferma che "la conoscenza del problema nel continente è limitata alle credenze trasmesse di generazione in generazione". E per citare a casaccio l'elenco delle presunte origini: imitazione della balbuzie di un adulto, presenza di una membrana non necessaria nella bocca, ereditarietà, sequele di malattie come la meningite e la maledizione.

"L'assenza di terapisti costringe i genitori di bambini che balbettano a fare affidamento sui metodi di trattamento tradizionali", continua il dott. Dao. Il piccolo in cui compaiono i primi disturbi ha generalmente diritto a trattamenti d'urto. Si va dalla minaccia del metallo caldo applicato sulle labbra al taglio del frenulo della lingua, fino all'assorbimento di preparazioni tenute.





In ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vista la rituale richiesta, si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso,

- annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 06.06.2017, notificato in data 07.07.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari nei confronti di [REDACTED], nato in Benin in data 01.01.2000; CODICE VESTANET SS0002652 C.F. [REDACTED];
- riconosce in capo a [REDACTED] lo status di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria;
- nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza, dandone comunicazione alla Commissione Territoriale interessata, nonché a Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari.

Si comunichi.

Cagliari, 20.11.2020

Il GOP

[REDACTED]

